



ARNALDO-CAPRAI
Viticoltore in Montefalco

ARNALDO CAPRAI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

WHISTLEBLOWING POLICY
POLITICA DI SEGNALAZIONE

INDICE

1. OBIETTIVI DELLA POLICY	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3. DESTINATARI	6
4. SEGNALAZIONI.....	7
4.1 Inammissibilità di una segnalazione interna	7
4.2 Oggetto della segnalazione.....	8
4.3 Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione	9
4.4 Contenuto minimo delle segnalazioni	9
4.4.1 Segnalazioni anonime.....	10
4.5 Canali di segnalazione e loro funzionamento	10
• Segnalazione interna effettuata in forma scritta	10
• Segnalazione interna effettuata in forma orale mediante incontro diretto	11
4.6 Canale di segnalazione esterna	11
4.7 Divulgazione Pubblica	12
4.8 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile	12
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	13
5.1 Modalità e termini di conservazione delle segnalazioni	14
5.2 Tutela della riservatezza del segnalante.....	14
5.3 Riservatezza.....	15
5.4 Trattamento dei dati personali	15
6. CONFLITTO D'INTERESSI	16
7 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.....	16
7.1 Cosa si intende per ritorsione	17
7.2 A chi comunicare le ritorsioni subite	18
7.3 Nullità degli atti ritorsivi.....	18
7.4 Inversione dell'onere della prova	19
7.5 Apparato sanzionatorio.....	19

8. FORMAZIONE e INFORMAZIONE	20
GLOSSARIO	21

1. OBIETTIVI DELLA POLICY

La presente policy regola il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo della Arnaldo Caprai società agricola srl (di seguito “Società”, “Arnaldo Caprai”), offrendo istruzioni in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione.

La Società, in conformità alla normativa vigente, ha adottato canali di segnalazione idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza dell’identità del segnalante, a cui è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

L’identità dei *whistleblowers* deve sempre essere mantenuta riservata e i *whistleblowers* non devono incorrere in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede una Violazione attraverso i c.d. *canali di comunicazione*.

La presente procedura, inoltre, fornisce indicazioni per accedere, laddove sussistano le condizioni indicate dalla normativa applicabile, al canale di segnalazione esterno predisposto dall’ANAC.

Infine, la procedura riporta le condizioni richieste per poter procedere a una divulgazione pubblica.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione (ONU, OCSE e Consiglio d'Europa), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto giuridico del *whistleblowing*. Nel 2019 l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato. Lo scopo della Direttiva è disciplinare la protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. L'Italia ha recepito la Direttiva 2019/1937 con D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che, abrogando le previgenti disposizioni relative al *whistleblowing*, intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni, oltre che prevenire la commissione di reati, raccogliendo in un unico testo normativo, in maniera organica, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il predetto decreto riconosce alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese, sia pubbliche che private, una tutela più strutturata al fine di incentivare le segnalazioni e contrastare l'illegalità. Il legislatore, inoltre, a garanzia dei canali di segnalazione interni e della loro corretta applicazione, ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'ANAC, ente altresì preposto ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle organizzazioni in diverse ipotesi, ivi compresa nel caso di omessa predisposizione dei canali di segnalazione interna o di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

3. DESTINATARI

I destinatari della presente policy sono i “whistleblowers” ossia tutte le persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:

- i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con la Società, o che operano per conto o in favore della Società, anche presso soggetti terzi;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- eventuali azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.
- A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono comunicazioni, scritte od orali, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. I canali di segnalazione previsti dal D. Lgs. 24/2023 sono i seguenti:

- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.

In via prioritaria il segnalante deve utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni indicate nella presente policy, può effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Il segnalante può sempre sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.

4.1 Inammissibilità di una segnalazione interna

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate, mutuando quanto previsto nei CCNL applicati in azienda, le segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro/collaborazione del *whistleblower* o il rapporto di lavoro/collaborazione con figure sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali (es. reclami relativi al trattamento economico).

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni qualora queste risultino in modo manifesto:

- 1) non adeguatamente dettagliate e circostanziate;
- 2) strumentali ed emulative, diffamatorie o calunniose;

3) fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

4) prive di interesse all'integrità della Società;

5) prive di competenza sulle questioni segnalate;

6) prive di fondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

7) di contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente;

8) prive di segnalazione di condotte illecite o irregolari e si limitino alla sola produzione di documentazione;

9) prive dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Ricevuta una segnalazione non adeguatamente circostanziata l'RSS può chiedere al segnalante di integrarla, sempre attraverso la piattaforma web (cfr. par. 4.5).

In caso di inammissibilità, l'RSS comunica l'esito della valutazione al segnalante e la segnalazione si considera "chiusa".

4.2 Oggetto della segnalazione

La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della Società comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Società di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, in particolare:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori (tutti i canali di segnalazione):
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea contro la frode;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

4.3 Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione

La gestione dei canali delle segnalazioni è affidata a RSS (Responsabile Sistemi Segnalazione o funzione Whistleblowing) nella figura di un professionista esperto esterno incaricato di raccogliere le segnalazioni, confermarne il ricevimento e dare loro seguito, anche svolgendo l'istruttoria sulle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al *whistleblower*, ai soggetti menzionati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di garantire la riservatezza e prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura.

4.4 Contenuto minimo delle segnalazioni

La segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- la data e il luogo in cui i fatti sono stati commessi/l'evento è accaduto;
- i nominativi o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- il riferimento a eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

L'identità del *whistleblower* che effettua la Segnalazione Protetta e l'identità degli Altri Soggetti Tutelati (come definiti di seguito) saranno sempre confidenziali e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la

segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del *whistleblower* che ha effettuato la segnalazione o degli Altri Soggetti Tutelati. Ciascuno dei Segnalanti e degli Altri Soggetti Tutelati può, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla trasmissione dei propri dati.

Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qua-lora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso, attraverso l'interlocuzione – per il tramite della piattaforma adottata - con il *whistleblower* e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

4.4.1 Segnalazioni anonime

L'RSS considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, anche per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

4.5 Canali di segnalazione e loro funzionamento

La Arnaldo Caprai società agricola srl attiva canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione viene acquisita dalla Arnaldo Caprai società agricola srl mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- segnalazioni effettuate in forma scritta;
- segnalazioni effettuate in forma orale mediante incontro diretto.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni sono condivise con i destinatari della presente policy e accessibili in una sezione dedicata del proprio sito internet: www.arnaldocaprai.it

- **Segnalazione interna effettuata in forma scritta**

La segnalazione effettuata in forma scritta può essere effettuata secondo la seguente modalità:

- Tramite un collegamento presente sul nostro sito internet ad una piattaforma informatica crittografata dedicata fornita da whistleblow.it che garantisce la riservatezza delle informazioni (<https://whistleblow.it/c/arnaldo-caprai-societa-agricola-srl/1>). L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dalla Funzione whistleblowing (RSS) che ne garantirà la riservatezza.

La piattaforma include un questionario con domande obbligatorie e facoltative, permettendo inoltre di allegare documenti pertinenti. A seguito dell'invio della segnalazione, il Segnalante riceve un ID segnalazione di 20 cifre generato dal sistema. Tramite l'ID il segnalante può seguire l'andamento della segnalazione e interagire con il ricevente.

La soluzione adottata garantisce una chiara separazione dei ruoli e la sicurezza durante tutte le fasi di gestione della Segnalazione.

- **Segnalazione interna effettuata in forma orale mediante incontro diretto**

La segnalazione può essere effettuata oralmente, fissando un appuntamento di persona tramite e-mail con il Responsabile del Sistema di Segnalazione (RSS). La mail di riferimento è segnalata opportunamente sul nostro sito internet (whistleblowing@arnaldocaprai.it).

Nel caso di dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con la Funzione *whistleblowing* (RSS), quest'ultimo avrà cura di redigerne apposito verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante.

4.6 Canale di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC.

La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il whistleblower (la persona segnalante) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet www.anticorruzione.it, in una sezione dedicata, facilmente identificabile e accessibile, tutte le informazioni relative a:

- illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
- i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- le istruzioni sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

4.7 Divulgazione Pubblica

La segnalazione può essere effettuata attraverso una divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro entro i termini previsti dal Decreto;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita.

4.8 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Qualsiasi attività di indagine sarà quindi condotta nel più breve tempo possibile.

Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione spettano alla Funzione *whistleblowing* (RSS).

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, RSS fornirà un riscontro al whistleblower (segnalante) in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste per le attività istruttorie.

Qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine e/o la segnalazione non risultasse idonea per identificare ipotesi di violazione, potrà richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. I Segnalanti devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del whistleblower a collaborare possono costituire motivo per cui il RSS decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al whistleblower (segnalante) un riscontro sull'esito dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, RSS fornirà comunque al whistleblower un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali feedback non deve pregiudicare eventuali azioni intraprese in conseguenza dell'indagine.

Al fine di avere una visibilità tempestiva del feedback, il whistleblower è tenuto ad accedere alla piattaforma per controllare lo stato della propria segnalazione e per verificare la tempestiva ricezione del suddetto feedback, nonché per verificare eventuali richieste aggiuntive da parte di RSS. Questi verifica preliminarmente se la segnalazione è rilevante e *prima facie* fondata.

RSS registra la segnalazione attraverso un codice/nome identificativo, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

RSS classifica le segnalazioni in:

- Segnalazioni non pertinenti: ne verrà informato il whistleblower;
- Segnalazioni in malafede: verranno valutate dall'organo competente per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;
- Segnalazioni rilevanti: verrà avviata la fase di indagine.

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità

dei fatti segnalati. RSS valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere altri professionisti per assistere nella fase di indagine e:

- garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo capitolo 5;
- garantisce che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale; ciò implica che ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata - una volta completate le indagini preliminari - delle dichiarazioni rese e delle prove acquisite a suo carico e che deve essere in grado di fornire controdeduzioni;
- può avvalersi di consulenti tecnici.

All'esito della fase di verifica, la Funzione *whistleblowing* predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna segnalazione all'organo amministrativo della Società.

In caso contrario, laddove all'esito della verifica dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, la Funzione *whistleblowing* provvederà all'archiviazione della stessa.

5.1 Modalità e termini di conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5.2 Tutela della riservatezza del segnalante

La Arnaldo Caprai nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Le tutele del segnalante previste dal D. Lgs. 24/2023 si estendono a tutti coloro che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce ad Autorità giudiziaria e contabile.

5.3 Riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso sarà previamente trasmessa al segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta sarà dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Resta inteso che la Arnaldo Caprai potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

5.4 Trattamento dei dati personali

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D. Lgs. 196/2003, D. Lgs 51/2018) e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

6. CONFLITTO D'INTERESSI

Qualora il segnalante o il segnalato coincida con l'RSS (gestore ordinario delle segnalazioni interne), ovvero con la Società che gestisce la piattaforma informatica, la segnalazione dovrà essere inoltrata al attraverso una segnalazione tramite posta ordinaria, come sopra descritta e indicata.

7 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Non si possono porre in essere ritorsioni in ragione della segnalazione inviata.

A norma del D. Lgs. n. 24/2023, soggetti tutelati dalle ritorsioni sono:

1. il soggetto segnalante;
2. il facilitatore [persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza viene mantenuta riservata];
3. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
4. i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
5. gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Il sistema di protezione è subordinato a due condizioni (che devono coesistere):

1. al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere - non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio; non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore autentico;
2. la segnalazione è stata effettuata in conformità alle disposizioni aziendali sull'utilizzo del canale interno whistleblowing innanzi riportate – nel caso di segnalazioni interne inviate a un soggetto diverso dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, tale soggetto deve trasmetterle senza ritardo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire

le segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Al fine di consentire tale trasmissione tempestiva, il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione (e/o sulla busta, in caso si scelga la posta ordinaria come mezzo di comunicazione) che si tratta di "SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING".

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele qui descritte non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7.1 Cosa si intende per ritorsione

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.2 A chi comunicare le ritorsioni subite

I soggetti tutelati possono comunicare all'ANAC, tramite i canali dalla stessa attivati (cfr. sito web ANAC), le ritorsioni che ritengono di aver subito.

L'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023.

7.3 Nullità degli atti ritorsivi

Ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 24/2023,

1. gli atti eventualmente assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI;
2. se una persona viene licenziata in seguito a segnalazione/denuncia avrà diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

1. il risarcimento del danno;
2. la reintegrazione nel posto di lavoro;
3. l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva;
4. la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

7.4 Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati posti in essere nei confronti del soggetto segnalante, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal soggetto segnalante, se tale soggetto dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7.5 Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

Sono analogamente sanzionate, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati dalla Società nei confronti del segnalante medesimo (rif. art. 17 co. 4 del D.lgs. 24/2023) ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

8. FORMAZIONE e INFORMAZIONE

La Arnaldo Caprai società agricola srl promuove la conoscenza della normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e della presente Policy.

A tal fine, la Società organizza iniziative di formazione ed informazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione degli stessi.

GLOSSARIO

Ai fini della presente policy, si intendono per:

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Divulgazioni pubbliche:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Funzione whistleblowing:** funzione individuata dall'organo amministrativo quale destinataria delle segnalazioni whistleblowing e a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni individuato anche come RSS (Responsabile Sistemi di Segnalazione);
- **Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Persona segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Policy:** presente policy o politica interna per la Gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative (whistleblowing);
- **Segnalazioni:** comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Possono essere le segnalazioni interne e le segnalazioni esterne.